DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

Art. 5

Norme in materia di pensionamento anticipato

Gli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, continuano a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilita' e, comunque, non oltre il 30 giugno 1991, con esclusione delle disposizioni concernenti il contributo addizionale di cui all'articolo 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, che restano confermate fino al periodo di paga in corso al 30 giugno 1990. Ferma rimanendo, in materia di pensionamento anticipato, la validita' delle domande presentate dalle aziende e giacenti presso il CIPI alla data del 28 febbraio 1989, limitatamente ai lavoratori che a tale data abbiano maturato i prescritti requisiti di eta' e di anzianita' contributiva, ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 11 gennaio 1989, n. 5, nonche', previo accertamento e autorizzazione del CIPI, delle domande di pensionamento anticipato presentate entro il 2 giugno 1989, nuove domande possono essere proposte dai singoli lavoratori quando, su richiesta dell'impresa inoltrata entro il 30 giugno 1990, una delibera del CIPI accerti l'esistenza delle eccedenze strutturali di manodopera e la loro entita', dichiarate dall'impresa medesima per ciascuna qualifica. La medesima delibera fissa i termini di inoltro delle predette domande all'impresa, fatte salve, in ogni caso, le domande presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le domande presentate a partire dal 1' marzo 1989, l'azienda e' tenuta al pagamento all'INPS del contributo di cui al comma 5, fatta esclusione per i casi regolati dal predetto decreto-legge 11 gennaio 1989, n. 5. Il numero dei lavoratori che per ciascuna qualifica puo' esercitare il diritto al pensionamento anticipato non puo' essere superiore a quello accertato ai sensi del comma 2. Ai fini dell'applicazione del presente comma, i lavoratori che intendono pensionarsi anticipatamente presentano la relativa domanda irrevocabile all'impresa nel termine stabilito nella delibera di cui al comma 2. L'impresa, entro dieci giorni dalla scadenza del predetto termine, trasmette all'INPS le domande dei lavoratori. Nel caso in cui queste ultime siano superiori al numero accertato, il datore di lavoro opera la selezione tra di esse in base alle esigenze dell'impresa. Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande vengono trasmesse all'INPS si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione. La facolta' di pensionamento anticipato ai sensi della nuova disciplina contenuta nel presente articolo e' riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali sia intervenuta delibera del CIPI ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettere a) e c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, relativa a periodi successivi

anche solo in parte al 30 giugno 1988 e che abbiano maturato i prescritti requisiti di eta' e di anzianita' contributiva non oltre il 31 dicembre 1989. L'impresa, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'INPS, e' tenuta a corrispondere al predetto Istituto, per ciascun dipendente che ottenga il pensionamento a seguito della procedura prevista nei commi 2 e 3, un contributo pari al 50 per cento degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi quinto e sesto dell'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193. Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonche' nelle zone industriali in declino individuate dalla decisione della Commissione delle Comunita' europee del 21 marzo 1989, ai sensi del regolamento del Consiglio delle Comunita' europee n. 2052/88 del 24 giugno 1988, la predetta misura percentuale e' ridotta al 25 per cento. La medesima percentuale ridotta si applica altresi' nei confronti delle imprese assoggettate alle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e, per il relativo pagamento, trova applicazione l'articolo 111, primo comma, n. 1), del citato regio decreto n. 267 del 1942. Il datore di lavoro puo' optare per il pagamento del contributo, senza addebito di interessi, in un numero di ratei mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi mancanti al compimento dell'eta' pensionabile. La misura del 25 per cento opera anche nei confronti delle imprese che, entro il 31 dicembre 1988, abbiano raggiunto accordi con le organizzazioni sindacali per la definizione di nuovi assetti produttivi ed occupazionali coinvolgenti l'utilizzazione dell'istituto del pensionamento anticipato, limitatamente alle domande inoltrate dopo il 30 giugno 1990 ai sensi del comma 2 il cui termine per le predette imprese e' differito al 31 ottobre 1990, con un onere a carico dell'INPS valutato in lire 55 miliardi per il 1990, lire 28 miliardi per il 1991 e lire 35 miliardi per il 1992, cui si provvede a carico delle disponibilita' anche in conto residui del capitolo 3662 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991 e corrispondente capitolo per l'anno successivo. Nei casi di imprese in amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, che abbiano raggiunto entro il 31 dicembre 1988 accordi in sede governativa inerenti ai piani di riassetto e reimpiego, il termine di maturazione dei requisiti di eta' e di anzianita' contributiva previsto al comma 4, e' differito al 31 dicembre 1990 onde consentire il pensionamento anticipato di lavoratori che abbiano maturato i prescritti requisiti di eta' e di anzianita' contributiva dopo il 31 dicembre 1989, nel limite massimo di cinquanta unita'. Al relativo onere, valutato in lire 3 miliardi, si provvede a carico delle disponibilita' in conto residui del capitolo 3662 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991. Gli oneri ulteriori derivanti dal presente articolo sono posti a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e ai fini della loro copertura si provvede:

a) quanto all'onere relativo alle domande di pensionamento anticipato presentate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto- legge 11 gennaio 1989, n. 5, valutato

complessivamente in lire 720 miliardi, quanto a lire 49 miliardi per l'anno 1989 ed a lire 45 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, a carico delle disponibilita' anche in conto residui del capitolo 3662 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991, per essere corrisposto all'INPS dietro presentazione di rendiconto; per la rimanente parte, mediante corrispondente utilizzo del gettito del contributo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, relativo ai periodi di paga in corso al 1' gennaio 1989 ed a quelli successivi;

b) quanto all'onere relativo alle altre domande di pensionamento anticipato, valutato per l'intero periodo di fruizione del trattamento in complessive lire 706 miliardi, mediante utilizzo della parte del gettito pari a lire 237 miliardi, richiamato nella lettera a), il cui contributo e' prorogato fino al 30 giugno 1990, del contributo versato dai datori di lavoro ai sensi del comma 5, pari a lire 259 miliardi, nonche' delle economie derivanti, per l'anno 1990, dall'applicazione dell'articolo 9 del decreto-legge 22 novembre 1990, n. 337, valutate in lire 210 miliardi. La disciplina in materia di pensionamento anticipato di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, continua a trovare applicazione fino al 31 dicembre 1991 nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle imprese di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 1' aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, alle condizioni e secondo i limiti previsti dal medesimo articolo 1-bis. In favore dei predetti lavoratori che al 1' giugno 1990 fruivano del trattamento di integrazione salariale, il medesimo trattamento e' prorogato fino alla data di maturazione dei requisiti previsti per il pensionamento anticipato di cui al presente comma e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1991. Ai conseguenti oneri, valutati in lire 8 miliardi per il 1990, in lire 8 miliardi per il 1991 ed in lire 3 miliardi per il 1992, si provvede a carico delle disponibilita' anche in conto residui del capitolo 3662 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991 e corrispondente capitolo per l'anno successivo.

Versione in vigore dal 5 aprile 1991, non più in vigore dal 5 giugno 1991 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione
Estremi	Decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-sostegno-dell-occupazione-108-1991/art-5-norme-in-materia-di-pensionamento-anticipato/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it